



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 3/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ICARO TV”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 7/2017 - PROC. 87/17/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Emilia Romagna n. 1 del 30 gennaio 2001 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 16 giugno 2017, ha richiesto alla società Iniziative Editoriali S.r.l., con sede legale in via Cairoli n. 69, Rimini, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Icaro TV*”, copia della registrazione dei programmi trasmessi nella settimana dal 12 al 18 maggio 2017.

La società in risposta, con nota protocollata dal CO.RE.COM. il 26 giugno 2017, ha richiesto che i controlli relativi all'archivio dell'emesso televisivo potessero essere svolti presso la propria sede e, in data 29 giugno 2017, personale del CO.RE.COM. effettuava l'ispezione nell'archivio della società dal quale risultava l'assenza dell'audio nelle registrazioni dell'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli. Il personale del CO.RE.COM. chiedeva quindi alla società una nuova acquisizione delle registrazioni, trasmesse a mezzo mail agli uffici del CO.RE.COM. in data 5 luglio 2017, dalla cui verifica, però, emergevano gli stessi problemi dell'assenza di audio e, quindi, dell'irregolare e non corretta conservazione delle registrazioni.

Con atto n. CONT n. 7/17, adottato il 30 agosto 2017 e notificato il 4 agosto 2017, è stata contestata alla suddetta società Iniziative Editoriali S.r.l., l'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi per la settimana dal 12 al 18 maggio 2017 da parte del servizio di media "Icaro TV", in violazione dell'art. 8, comma 2, allegato A, della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha ritenuto di inviare memorie difensive né di richiedere audizione agli atti del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, in esito all'istruttoria condotta, ha inviato la documentazione a questa Autorità, con nota prot. n. 80199 del 13 novembre 2017 e ha proposto di comminare la sanzione pecuniaria per l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 8, comma 2, allegato A, della delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, in accoglimento della proposta del CO.RE.COM. Emilia Romagna, relativamente alla scorretta conservazione delle registrazioni dell'emesso televisivo della settimana dal 12 al 18 maggio 2017, conferma la violazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 2, allegato A, della delibera n. 353/11/CONS da parte della società Iniziative Editoriali S.r.l., con sede legale in via Cairoli n. 69, Rimini, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Icaro TV";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a due volte il minimo edittale, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione poiché le registrazioni dell'emesso audiovisivo della settimana sottoposta a controlli e conservate nell'archivio risultano prive di audio, deve ritenersi di lieve entità, anche in considerazione del fatto che tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi per giustificare l'inconveniente tecnico, né ha dichiarato di essersi attivato per l'eliminazione dei problemi occorsi alle apparecchiature di registrazione, ponendo in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente, ma nel caso in esame non risulta aver adottato appropriati strumenti per mantenere in efficienza le apparecchiature di registrazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un conto economico per l'anno 2016 positivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), somma pari al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Iniziative Editoriali S.r.l, cod. fisc. 01283400396, con sede legale in via Cairoli n. 69, Rimini, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Icaro TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’ art. 8, comma 2, allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 3/18/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 3/18/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi